

SETTORE

ADEMPIMENTI

**ULTERIORE DIFFERIMENTO AL 15.4.2021
DELL'INVIO DELL'OPZIONE SCONTO IN
FATTURA / CESSIONE DEL CREDITO**

RIFERIMENTI

- Artt. 119 e 121, DL n. 34/2020
- Provvedimenti Agenzia Entrate 8.8.2020; 12.10.2020; 22.2.2021 e 30.3.2021

IN SINTESI

Considerata la proroga al 10.5.2021 del termine per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, l'Agenzia delle Entrate recentemente ha riconosciuto un ulteriore differimento, dal 31.3 al 15.4.2021, del termine per l'invio della Comunicazione relativa all'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione del 110% e delle altre detrazioni con riferimento alle spese sostenute nel 2020.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

In base all'art. 121, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" il contribuente, in luogo dell'utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante per una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica (tra cui gli interventi agevolati con la detrazione nella maggior misura del 110%), **può optare**:

- per il riconoscimento dello **sconto in fattura**;

ovvero

- per la **cessione del credito**;

corrispondente alla detrazione spettante (Informative SEAC [29.1.2020, n. 26](#) e [9.11.2020, n. 327](#)).

L'opzione va esercitata, previo accordo tra le parti (cedente / fornitore ed acquirente / committente), **dandone comunicazione, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate tramite l'apposita procedura** disponibile nell'area riservata del sito Internet della stessa Agenzia.

In particolare si rammenta che:

- con il Provvedimento 8.8.2020, successivamente "aggiornato" con il Provvedimento 12.10.2020, l'Agenzia ha approvato il modello di "*Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica*" e le relative istruzioni;
- **per ogni intervento** in relazione al quale **si intende optare** per lo sconto in fattura / cessione del credito **va compilata ed inviata una distinta Comunicazione**;
- la Comunicazione va presentata:
 - dal beneficiario della detrazione / amministratore di condominio direttamente o tramite un intermediario abilitato all'invio delle dichiarazioni fiscali, nei casi in cui l'opzione riguarda interventi per i quali si fruisce delle detrazioni "ordinarie";
 - esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità ovvero dall'amministratore di condominio (per i lavori sulle parti comuni condominiali) nei casi in cui l'opzione riguarda interventi per i quali si fruisce della nuova detrazione del 110%.



Il mancato invio della Comunicazione all'Agenzia delle Entrate nei modi e nei termini previsti rende l'opzione inefficace nei confronti della stessa Agenzia.

In altre parole, pertanto, **non viene riconosciuta l'esistenza del credito utilizzabile in compensazione** in capo al destinatario del credito ceduto / soggetto che ha riconosciuto lo sconto in fattura.

In base al citato Provvedimento 8.8.2020 la Comunicazione in esame va presentata **entro il 16.3 dell'anno successivo** a quello in cui sono state sostenute le spese "agevolate".

Per le **spese sostenute nel 2020** è stato possibile iniziare a trasmettere la Comunicazione relativa al riconoscimento dello sconto in fattura / cessione del credito **a decorrere dallo scorso 15.10.2020**.

Con il Provvedimento 22.2.2021, l'Agenzia delle Entrate, accogliendo la richiesta di differimento da parte degli operatori / consulenti e delle relative associazioni di categoria, al fine di



"avere tempo sufficiente per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020, che non è stato possibile inviare progressivamente e dunque nel frattempo si sono accumulate"

ha disposto la proroga al 31.3.2021 di tale invio.




Recentemente la stessa Agenzia, in considerazione della proroga al 10.5.2021 del termine per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (mod. 730 / REDDITI) disposta dall'art. 5, comma 22, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" ha **concesso un ulteriore differimento al 15.4.2021** per provvedere all'invio delle Comunicazioni delle predette opzioni riferite al 2020.

In particolare, nelle Motivazioni del Provvedimento 30.3.2021 l'Agenzia delle Entrate specifica espressamente che:



“per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un ulteriore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni ... si dispone che le stesse possano essere inviate entro il 15 aprile 2021”.



AGGIORNAMENTO SPECIFICHE TECNICHE COMUNICAZIONE OPZIONE

In data 29.3.2021 l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni per l'opzione in esame.

In sintesi, sono state effettuate le seguenti modifiche:

- per gli interventi condominiali contraddistinti dai numeri:
 - 16 *“Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia”*;
 - 17 *“Intervento di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia e intervento di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio”*;
 il limite di spesa è pari a € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari;
- nel caso in cui sia stata **barrata la casella “Superbonus”** (oppure la casella *“Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus”*) per gli interventi trainati contraddistinti dai seguenti numeri:
 - 19 *“Intervento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici”*;;
 - 20 *“Intervento per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati”*;

la compilazione della sezione **“ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA”** è **facoltativa** (se l'intervento trainante è di tipo *“Sismabonus”*). È confermata la necessità del visto di conformità;

- il comma 4-quater all'art. 119, DL n. 34/2020 ha previsto limiti di spesa diversi (aumentati del 50%) per taluni interventi eseguiti sui fabbricati danneggiati da eventi sismici.

Per consentire di individuare questi casi, nella Comunicazione deve essere indicato il **nuovo valore “S” (Sisma)** nel campo *“Tipologia immobile (T/U)”* del riquadro contenente i dati catastali.

Pertanto, nel caso in cui in tale campo sia stato indicato **“S” (Sisma)** e la comunicazione riguardi gli interventi contraddistinti dai numeri 1 e 2, oppure gli interventi contraddistinti dai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27 (e sia stata barrata la casella *“Superbonus”* o la casella *“Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus”*, se applicabile), i limiti di spesa / detrazione sono **incrementati del 50%**.

In caso di interventi condominiali, la maggiorazione del 50% è applicabile solo se, **per tutte le unità immobiliari**, è stato indicato **“S”** nel campo *“Tipologia immobile (T/U)”*;

- per l'intervento contraddistinto dal numero 12 *“Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation)”* è stato introdotto il **limite di detrazione di € 15.000** per le spese **sostenute a decorrere dal 2021**;
- per gli interventi condominiali, il codice fiscale del beneficiario della detrazione (cedente) deve essere diverso dal codice fiscale del condominio.

■